



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N.17

Seduta del 21.01.2021

OGGETTO: Rimborso spese legali – Dipendente Comunale.

In data ventuno del mese gennaio duemilaventuno alle ore 13:45 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	presente
Dott.ssa Giovanna Termini	presente
Dott. Gaetano D'Erba	presente

Il Segretario Dott. Valentino Pepe dichiara che tutte le proposte di deliberazione depositate in originale presso la segreteria generale dell'Ente recano i previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il presente verbale viene firmato dai Commissari Straordinari per conferma dell'avvenuto esame delle superiori proposte

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 11.01.2021 .

Il Dirigente ad Interim
Dott. G. La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 2.823,40 è imputata al CAP. 710 IMP. 51/2021

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 18.01.2021

Il Dirigente
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE

VISTA la Nota Prot. Gen. N. 11721 del 20.03.2018, con la quale l'Arch. Roberto Cosentino dipendente comunale in servizio presso la Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale, ex Dirigente, ha comunicato che il Procedimento Giudiziario n. 2991/2015 RGNR – 2333/2015 è stato definito con Decreto di Archiviazione del GIP del 23.02.2017 senza che avverso di esso sia stato proposto ricorso per Cassazione e pertanto chiede il rimborso di tutti gli oneri legali sostenuti;

CHE con la medesima nota, l'arch. Roberto Cosentino, comunica di aver nominato, quale difensore di fiducia l' Avv. Ferdinando Corbino c/o lo Studio degli Avvocati Associati Russotto-Corbino & Corbino Avvocati Associati del Foro di Ragusa, sito in Vittoria nella Via Garibaldi n. 202 per il capo di imputazione del procedimento su espo-

VISTA la nota prot. 5767/avv del 16.12.2019 della Direzione Avvocatura con la quale trasmette la copia del verbale sequestro probatorio del 05.08.2015, dove viene dato atto della nomina del difensore di fiducia da parte dell'ex Dirigente arch. Cosentino;

RICHIAMATA la normativa afferente al pubblico impiego ed in ordine al rimborso delle spese legali per i giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all'Art. 18, comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 1997, N. 67, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 1997, N. 135, la cui *ratio*, declinando e traducendo un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*, consiste nel "tenere indenne i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali";

RICHIAMATA, altresì, l'Art. 28 del CCNL del 14.05.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'Art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 e l'Art. 24 della L.R. N. 30/2000, secondo cui l'Ente Locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

DATO ATTO che è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

CHE l'Ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente ed, infine, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia escluso la responsabilità del dipendente e accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

ACCERTATA, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste dall'arch. Cosentino, dipendente comunale, ex Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio, in quanto:

- ✧ non sussiste conflitto di interesse con l'Ente dal momento che il procedimento penale a carico dell'Arch. Roberto Cosentino si è concluso con l'emissione di un decreto di archiviazione del G.I.P. del 23.02.2017, avverso il quale non è stato proposto ricorso per Cassazione, che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico del predetto dipendente;
- ✧ i fatti e gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento penale in questione a carico dell'arch. Roberto Cosentino, per i quali quest'ultimo ha richiesto il rimborso delle spese legali, risultano strettamente connessi all'espletamento di attività e compiti riconducibili al rapporto di servizio con l'Ente;
- ✧ è stata prodotta la Notula degli Avvocati Associati Russotto-Corbinò & Corbinò, nominati dall'arch. Roberto Cosentino nel Procedimento giudiziario N. 2991/2015 RGNR – Procura della Repubblica presso Tribunale di Ragusa, il cui importo complessivo di € 2.823,40 risulta conforme alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, ammissibile la richiesta di rimborso spese legali sostenute dall'arch. Roberto Cosentino, nel procedimento penale di che trattasi;

Visto l'art. 24 della L.R. n.30/2000;
Visto l'art. 13 del D.l.vo n.247/2012;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, accogliere la richiesta di rimborso spese legali sostenute dall'arch. Roberto Cosentino, nel Procedimento giudiziario N. 2991/2015 RGNR – Procura della Repubblica presso Tribunale di Ragusa, per un importo complessivo di €2.823,40, come da Notula in conformità alla tariffa forense (oltre la quale il rimborso sarebbe illegittimo) di cui alle Tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014;
2. Dare atto che il presente provvedimento implica la spesa di € 2.823,40 da imputare al Cap. 710 U 1.10.05.04.001 del corrente bilancio;
3. Precisare che con successivi atti gestionali, si procederà al rimborso, senza null'altro chiedere o pretendere in ordine al procedimento penale di che trattasi.

IL DIRIGENTE ad Interim
Dott. G. La Malfa

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. ()

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. ()

astenuti n. ()

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.01.2021

al 10.02.201

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.01.2021

al 10.02.201

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE